

- <https://www.lantidiplomatico.it/>
- 11 Marzo 2026 15:12

Il 91,5% e il reato di dirlo

di Tom Joad

Un sondaggio dell'INSS di Tel Aviv certifica la quasi unanimità ebraico-israeliana sulla guerra all'Iran; il nostrano Ddl antisemitismo può trasformarla in uno scudo contro la critica

Tra i dati del sondaggio pubblicato dall'israeliano Institute for National Security Studies (Inss) lo scorso 2 marzo, emerge uno che andrebbe affisso nelle redazioni di ogni giornale e collocato sullo scranno di ogni parlamentare che abbia votato il recente disegno di legge sull'antisemitismo: 91,5%.

È la percentuale del campione costituito da soli ebrei israeliani che dichiarano di sostenere l'Operazione Roaring Lion, l'aggressione congiunta israeloamericana all'Iran lanciata il 28 febbraio condotta in pieno arbitrio imperiale. Un'operazione mirante a distruggere l'asset governativo di Teheran con scarsi risultati se non quelli di una vasta carneficina e distruzione di scuole, ospedali, raffinerie, impianti di desalinizzazione, industrie, risorse agricole con impatto ambientale spaventoso e profonda crisi per gli approvvigionamenti energetici.

Il consenso a tale campagna da parte del 91,5%

dell'intero campione ebraico risulta trasversale a ogni collocazione politica. Chi si oppone, altro non è che un residuo statistico: il 4% si dichiara moderatamente contrario, lo 0,5% - mezzo punto percentuale - fortemente contrario.

Quando poi l'Inss chiede alla popolazione ebraica intervistata quale debba essere l'obiettivo della campagna, il 74% del campione risponde che si deve proseguire fino al rovesciamento del regime iraniano. Solo il 18% accetterebbe un cessate il fuoco a condizione di aver prima massimizzato i danni alle capacità militari di Teheran. Il 3% - tre persone su cento - è favorevole a un cessate il fuoco immediato. Non si tratta, dunque, di un pronunciamento sulla propagandata legittima difesa: è un plebiscito a favore del regime change, misura che implica la violazione della sovranità di uno Stato membro.

V'è inoltre un dato ulteriore che, seppur meno ingente sul piano dei numeri in assoluto, dovrebbe interrogare chi si appresta a legiferare sull'antisemitismo in Italia: vale a dire, la traiettoria della fiducia in Benjamin Netanyahu, come noto raggiunto da mandato di cattura della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ebbene, la fiducia degli ebrei israeliani in Netanyahu, che era al 28% all'indomani del 7 ottobre, balza al 46% in questo marzo, nel pieno dell'offensiva contro l'Iran e del genocidio a Gaza. Non sembra di essere al cospetto di un governo che trascina una popolazione riluttante in un'avventura bellica: siamo di fronte a una società che, con margini di dissenso

relativi (praticamente, impercettibili), si riconosce in definitiva nella feroce azione della propria leadership e del proprio esercito.

Il Senato della Repubblica italiana, il 5 marzo, ha approvato in prima lettura con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astensioni il disegno di legge recante “Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo”. Il cuore del provvedimento è nell’articolo 1, comma 2, che adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra) nel 2016, “ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima”. Questa precisazione - “ivi inclusi i relativi indicatori” - non è un dettaglio tecnico: è l’architrave dell’intera costruzione normativa, perché sono gli undici indicatori annessi alla definizione, e non la definizione in sé, a determinare il perimetro operativo di ciò che la legge qualifica come antisemitismo.

Va chiarito un dato terminologico che il Ddl tende a rendere ulteriormente opaco. Il documento originale dell’Ihra definisce l’antisemitismo come ‘una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei’ e lo accompagna con undici ‘examples’ che il Ddl italiano recepisce come “indicatori necessari ai fini dell’applicazione della legge”. Degli undici ‘indicatori’, sette riguardano specificamente lo Stato di Israele. Tra di essi: la negazione del diritto all’autodeterminazione del popolo ebraico, esemplificata con il sostenere che Israele è un’“impresa razzista”;

l'applicazione di "doppi standard" richiedendo comportamenti non attesi da altri Stati; i paragoni con le politiche naziste e - significativamente - il "prendere di mira lo Stato di Israele concepito come collettività ebraica", formulazione che opera essa stessa l'identificazione tra Stato e comunità etnico-religiosa che poi pretende di proteggere dalla critica.

Ciò premesso, siamo ora nelle condizioni di articolare quello che i dati Inss, letti in controluce rispetto al disegno di legge italiano, producono. Il ragionamento procede per tre passaggi. Il primo passaggio è di tipo empirico con il sondaggio che certifica che la quasi totalità della società ebraica israeliana si ricompatta intorno al progetto bellico dello Stato. Sicché, dal punto di vista delle pratiche con cui si manifesta il sionismo - guerra, espansione, occupazione, apartheid, rifiuto di ogni vincolo internazionale - non sono la posizione di una fazione, di un governo, di una destra radicale: sono l'espressione politica pressoché unanime della comunità nazionale ebraica israeliana, con un'opposizione talmente esigua - lo 0,5% di contrari convinti - da risultare statisticamente inesistente. Il sionismo, in altre parole, non è qui un'astrazione dottrinale: è un progetto politico che si traduce in pratiche statali concrete e criticare quelle pratiche significa criticare il sionismo nella forma che esso oggi assume attraverso le istituzioni dello Stato di Israele. Il secondo passaggio è normativo. La definizione lhra, così come recepita dal Ddl italiano, incorpora gli esempi allegati, che il legislatore italiano formalizza come "indicatori" necessari all'applicazione della legge. Tra

quegli indicatori compaiono infatti sia la negazione del diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico - formula che tende a saldare la protezione dell'identità ebraica alla legittimazione del progetto sionista nella sua forma statutale - sia l'accusa di applicare a Israele standard di comportamento non richiesti ad altri Stati. Nel Ddl questi aspetti assumono carattere operativo. Così, il provvedimento istituisce un coordinatore nazionale e un gruppo tecnico incaricati di elaborare una strategia triennale di contrasto, monitorare gli episodi di antisemitismo attraverso la banca dati delle forze dell'ordine e predisporre misure contro la diffusione del cosiddetto "linguaggio d'odio antisemita" sulle piattaforme digitali. In tal modo, il confine tra critica politica e antisemitismo viene affidato a organi che dovranno muoversi entro criteri strutturalmente ambigui, in un contesto securitario nel quale il dissenso rischia di essere progressivamente trattato come una minaccia.

Il terzo passaggio è il cortocircuito. Se il 91,5% della società ebraica israeliana sostiene un'operazione militare scatenata senza altro fondamento che la presunta superiorità militare; se il 46%, dato in progressiva crescita, esprime fiducia in un primo ministro ricercato dalla Cpi per crimini di guerra e contro l'umanità; se la guerra permanente non suscita più preoccupazione in metà della popolazione come emerso nello stesso sondaggio Inss, allora le pratiche del sionismo contemporaneo coincidono empiricamente, non per essenza ma per dato congiunturale, con la volontà politica della comunità ebraica israeliana nella

sua quasi totalità. Qui si compie, appunto, il cortocircuito: il Ddl italiano, recependo l'indicatore lhra che vieta di 'prendere di mira lo Stato di Israele concepito come collettività ebraica', crea una trappola logica senza via d'uscita. Se i dati Inss certificano che il 91,5% della popolazione ebraica presa in esame dal sondaggio sostiene l'aggressione all'Iran, allora lo Stato si manifesta empiricamente come collettività ebraica belligerante. In questo scenario, la critica politica all'azione militare viene trasfigurata per legge in un attacco all'identità etnica. Il dissenso non colpisce più un governo, ma una 'collettività'. Di conseguenza, il Ddl non punisce l'odio razziale, ma proibisce la descrizione della realtà: nominare quella guerra significa - per la legge - colpire gli ebrei. È il delitto di analisi: la verità statistica diventa la prova del reato.

Si tratta di un'operazione di essenzializzazione che consiste nel trattare come identitario ed etnico ciò che è politico e ideologico. Se il fronte interno fosse diviso - se, poniamo, il 50% degli ebrei israeliani si opponesse alla guerra e il 40% rifiutasse l'occupazione - la pretesa che ogni critica al sionismo sia una critica agli ebrei in quanto tali si sgretolerebbe contro l'evidenza di una pluralità politica irriducibile. Ma il fronte non è diviso: è compattato al 91,5%, e quella compattezza rende operativa l'equazione sionismo uguale identità ebraica che la griglia lhra presuppone e che il Ddl italiano codifica. Si produce così un paradosso vertiginoso: è la stessa società israeliana, nel momento in cui si stringe unanime intorno alla guerra, a rendere funzionante il dispositivo che l'Italia appresta per silenziare chi quelle

pratiche politiche e militari denuncia.

Si consideri ora, a titolo di esercizio speculativo, l'applicazione pratica di questo dispositivo al testo che si sta leggendo. In questo articolo si è definita l'Operazione Roaring Lion un'iniziativa unilaterale di aggressione. Di per sé, questa formulazione esprime un giudizio politico su un'azione militare concreta; tuttavia, in un impianto normativo che assume come criterio anche il riferimento ai cosiddetti "doppi standard", non è difficile immaginare che una simile affermazione possa essere contestata come forma di accanimento selettivo contro Israele, cioè come pretesa di sottoporlo a un vaglio non applicato ad altri Stati. Si è inoltre richiamato il dato secondo cui il 91,5% degli ebrei israeliani sostiene l'operazione, traendone una conclusione politica: che il sionismo contemporaneo, nelle sue pratiche concrete di guerra e dominio, gode di un consenso quasi plebiscitario all'interno della società ebraica israeliana. È precisamente su questo passaggio analitico che, nel quadro del nuovo Ddl, potrebbe abbattersi l'accusa di antisemitismo. Si è definito inoltre Netanyahu "un premier incriminato": formulazione fattualmente ineccepibile - il mandato di cattura della Cpi esiste, è pubblico, è in vigore - che, tuttavia, nell'economia del dispositivo lhra, può essere letta come demonizzazione dello Stato di Israele attraverso la sua leadership.

L'autore di questo articolo, in altri termini, sotto il regime normativo del Ddl approvato al Senato, non può

escludere di poter essere qualificabile e penalmente perseguibile come antisemita. E con lui, però, ogni giornalista, ogni studioso, ogni cittadino che osi nominare i fatti.

Il Ddl approvato dal Senato non è un baluardo contro il pregiudizio, ma un dispositivo di sequestro identitario. Questa legge non protegge le persone, protegge i bombardieri. Chi trasforma la critica al sionismo in un reato non sta onorando la memoria della Shoah; sta semplicemente precettando la legge italiana per fare da scorta armata a un'occupazione coloniale. La morte della critica è l'ultimo omaggio che l'Italia rende a un regime che non conosce altro orizzonte che l'annientamento di ciò che ostacola il suo progetto.

Sotto: Ddl antisemitismo, le norme previste dal disegno di legge

05 mar 2026 - 09:09

Ddl antisemitismo, via libera dal Senato: le norme previste dal disegno di legge

Il ddl approvato dal Senato introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano la definizione operativa di antisemitismo e istituisce il Coordinatore nazionale incaricato di elaborare la Strategia nazionale al fine di contrastarlo. Il provvedimento punta a prevenire e combattere ogni forma di odio antiebraico attraverso monitoraggio, formazione e interventi coordinati tra istituzioni. Il testo è ora atteso alla Camera per il via libera definitivo

Via libera del Senato al ddl sull'antisemitismo. Il disegno di legge composto da cinque articoli introduce nell'ordinamento italiano "la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto il 26 maggio 2016". La definizione include anche i relativi indicatori, ritenuti necessari per l'applicazione della legge. Il provvedimento non prevede sanzioni penali, ma istituisce la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio. Il testo, ora atteso alla Camera per l'approvazione definitiva, è intitolato "Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di Antisemitismo".

Articolo 1: Definizione

La Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo e promuove azioni per contrastarne la diffusione, nel rispetto delle libertà costituzionali di espressione, critica politica, riunione e associazione. In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017, viene adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, che descrive l'antisemitismo come una percezione degli ebrei che può manifestarsi come odio nei loro confronti, attraverso atti verbali o fisici diretti contro persone, beni, istituzioni o luoghi di culto ebraici. Le istituzioni della Repubblica collaborano per prevenire e

contrastare ogni atto antisemita, riconoscendolo come una minaccia alla convivenza civile, alla stabilità sociale e alla sicurezza pubblica.

Articolo 2: Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo

La Strategia nazionale viene adottata dal Consiglio dei ministri sulla base della proposta del Coordinatore nazionale. Ha durata triennale e persegue tre obiettivi principali: prevenire e contrastare antisemitismo, odio e discriminazioni nei confronti di persone, comunità e istituzioni ebraiche; promuovere conoscenza, rispetto e valorizzazione della storia e della cultura ebraica; rafforzare la coesione sociale e garantire adeguate misure di sicurezza ai luoghi di aggregazione ebraici.

Articolo 3: Linee di azione della Strategia nazionale

La Strategia per la lotta contro l'antisemitismo si articola in diverse linee di intervento, che possono essere ampliate su proposta del Coordinatore nazionale: Utilizzo della banca dati prevista dalla legge n. 121/1981 per raccogliere informazioni sugli episodi di antisemitismo, così da ottenere un quadro completo del fenomeno; Adozione di misure specifiche per limitare la diffusione dell'odio antisemita in rete, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Promozione di attività formative per docenti e studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria, per approfondire antisemitismo, diaspora ebraica e implicazioni storiche e culturali; Le scuole comunicano al tavolo tecnico nazionale e al Coordinatore le azioni intraprese per contrastare episodi antisemiti. Per quanto

riguarda le università e la ricerca, il ddl mira a sostenere iniziative accademiche, seminari e attività di ricerca sul tema. Le università adottano misure interne per prevenire e monitorare atti antisemiti e possono individuare figure dedicate al controllo delle azioni previste dalla Strategia. Percorsi formativi specifici per le Forze di polizia al fine di riconoscere correttamente la natura antisemita dei reati, secondo la definizione dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria

dell'Olocausto e in relazione agli obiettivi dei crimini. Iniziative di aggiornamento sul fenomeno dell'antisemitismo per Forze armate, Forze dell'ordine e per il personale della carriera prefettizia e della magistratura, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Promozione di momenti formativi e informativi

sul tema dell'antisemitismo all'interno di associazioni e realtà sportive.

Articolo 4: Coordinatore nazionale

Il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, è responsabile della predisposizione e dell'aggiornamento della Strategia nazionale. Presiede un Gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei ministeri competenti (Interno, Esteri, Giustizia, Istruzione e Merito, Università e Ricerca, Cultura) e dalle autorità politiche delegate per sport, politiche giovanili, pari opportunità, innovazione digitale e informazione ed editoria, oltre a membri designati da dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, Unione delle comunità ebraiche italiane, Unione giovani ebrei d'Italia, Fondazione Centro di documentazione ebraica e contemporanea, Fondazione Museo della Shoah e Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Possono essere coinvolti anche esperti del mondo scolastico, universitario, dell'informazione e delle istituzioni culturali e scientifiche. La partecipazione al Gruppo tecnico non prevede compensi, salvo eventuali rimborsi spese. I componenti sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio, che definisce anche, nei limiti delle risorse disponibili, il contingente di personale tecnico e amministrativo di supporto. Eventuali compensi al Coordinatore sono stabiliti entro i limiti previsti dalla normativa vigente e a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Articolo 5: Clausola di invarianza finanziaria

Tutte le amministrazioni coinvolte attuano quanto previsto dalla legge senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

utilizzando esclusivamente le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.